

VERBALE D'INTESA

Il giorno *25/01/2005*, presso la Sede centrale dell'Inail di P.le Pastore n. 6 - Roma - tra la Delegazione trattante di parte pubblica e le Organizzazioni sindacali a livello nazionale si è svolto un incontro concernente la regolamentazione dell'attività libero-professionale dei medici dell'Istituto.

Le parti prendono atto:

- che la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 462 del 10 luglio 2001 -Regolamento per l'attività libero-professionale dei medici INAIL- era stata adottata in via transitoria in attesa della compiuta definizione del personale medico dell'Istituto sotto il profilo normativo e contrattuale;
- che le modifiche intervenute nel quadro normativo di riferimento del SSN rendono necessario procedere ad una rivisitazione complessiva del testo regolamentare, in particolare alla previsione di "reversibilità" della scelta del rapporto esclusivo da parte dei medici nonché della possibilità di accedere agli incarichi di direzione di strutture semplici o complesse;
- che le precisazioni rappresentate dalle Organizzazioni sindacali saranno considerate nell'apposita circolare esplicativa, da sottoporre a preventiva verifica, in sede tecnica, alle stesse OO.SS.

Le parti, pertanto, concordano con la proposta di Regolamento che forma parte integrante del presente verbale.

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL *Roberto M...*

CISL *Bruno...*

UIL *Angelo...*

CSA di Cisl/Fialp *(vedi note verbale)*

RdB *[Signature]*

LA DELEGAZIONE

[Signature]
[Signature]
[Signature]

REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE DEI MEDICI.

ART. 1

Al personale medico dipendente è consentito l'esercizio della libera professione che può avvenire, a scelta, secondo le modalità appresso specificate riferite alla formula *intramuraria* o *extramuraria*.

L'opzione di cui al punto precedente dovrà essere espressa da ciascun dirigente medico al momento dell'assunzione.

ART. 2

Il rapporto del medico che sceglie l'attività libero professionale "intra muraria" si configura come "**rapporto di lavoro esclusivo**".

Il rapporto di lavoro esclusivo comporta il trattamento economico aggiuntivo di cui all'art. 6 e la totale disponibilità nello svolgimento delle proprie funzioni nell'ambito dell'incarico attribuito e della competenza professionale posseduta.

La scelta del rapporto di lavoro esclusivo può essere revocata. Il dirigente medico può optare, su richiesta da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto non esclusivo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

ART. 3

Il rapporto di lavoro esclusivo non è compatibile con il tempo definito.

Entro il 31 dicembre 2005 saranno verificate le condizioni per procedere alla soppressione dei rapporti di lavoro a tempo definito per il personale medico.

ART. 4

Il rapporto di lavoro del dirigente medico che opti per l'esercizio della libera professione "extramuraria" comporta la totale disponibilità del dirigente nello svolgimento delle proprie funzioni nell'ambito dell'incarico attribuito e della competenza professionale posseduta.



L'attività libero professionale "extramuraria", consistente in visite, consulenze e consulti, necessita di preventiva autorizzazione.

Tale attività non deve risultare in contrasto con gli interessi ed i fini dell'Istituto, non deve essere incompatibile con gli orari di lavoro e non deve, in nessun caso, configurare un distinto rapporto di impiego.

Al dirigente medico con rapporto di lavoro non esclusivo spetta un trattamento economico accessorio ridotto rispetto al dirigente medico a rapporto di lavoro esclusivo nei seguenti termini:

1. retribuzione di posizione:
 - componente fissa ridotta del 15%
 - parte variabile ridotta del 50%
2. retribuzione di risultato: non erogabile
3. indennità di esclusività: non erogabile

Il medico a rapporto di lavoro non esclusivo potrà revocare l'opzione, su domanda da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, con decorrenza degli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo.

ART. 5


Ai dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo possono essere attribuiti incarichi di direzione di struttura semplice o complessa.

Per **struttura semplice** si intende l'unità operativa, centrale o territoriale, la cui responsabilità è attribuita ad un dirigente medico di I livello con incarico di maggior spessore.

Per **struttura complessa** si intende l'unità operativa, centrale o territoriale, la cui responsabilità è attribuita ad un dirigente medico di II livello.

ART. 6

Ai dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo verrà corrisposta l'indennità di esclusività fissa e ricorrente per tredici mensilità. Essa costituisce un elemento distinto della retribuzione da non considerare ai fini della determinazione del monte salari cui fanno riferimento gli aumenti contrattuali.



L'indennità è fissata, in via transitoria ed in attesa della definizione dell'assetto strutturale e funzionale dell'area sanitaria, nelle seguenti misure annue lorde:

- | | |
|--|-------------|
| 1. dirigente con incarico di direzione di struttura complessa | € 16.523,52 |
| 2. dirigente con incarico di struttura semplice ovvero anzianità di servizio superiore a 15 anni | € 12.394,97 |
| 3. dirigente con incarico di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, di verifica e di controllo ed anzianità di servizio superiore a 5 anni ed inferiore a 15 anni | € 9.094,81 |
| 4. dirigente con anzianità di servizio fino a 5 anni | € 2.253,30 |

In caso di mancato rinnovo dell'incarico di direzione di struttura complessa, al dirigente medico di secondo livello verrà attribuita l'indennità prevista al punto 2.

Al dirigente medico cui non è conferito l'incarico di struttura complessa, l'attribuzione di indennità di fascia superiore spetta una volta maturati i requisiti di anzianità.

Al finanziamento dell'indennità di cui al presente articolo si provvede con gli introiti derivanti dalle ritenute effettuate sull'attività libero professionale "intramuraria", dalle risorse relative alla riduzione del trattamento economico accessorio dei medici che hanno optato per il rapporto non esclusivo e, per l'eventuale differenza, con risorse derivanti dal bilancio dell'Istituto.

ART. 7

La libera professione "intramuraria" è consentita per prestazioni specialistiche di medicina legale, medicina del lavoro e fisiatria (presso i Centri di Riabilitazione e/o Protesi dell'Ente), non contrastanti con le finalità e gli interessi dell'Istituto, rese a soggetti terzi (pubblici o privati), con esclusione di prestazioni terapeutiche e di accertamenti diagnostici strumentali.

Lo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria deve essere organizzato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi.

Nella prospettiva di ampliamento delle attività e delle competenze dell'Istituto potranno essere individuate ulteriori branche professionali per le quali consentire la libera professione "intramuraria", con le limitazioni sopra riportate in riferimento alle prestazioni terapeutiche e strumentali.



ART. 8

L'Istituto si impegna a rendere disponibili idonei locali da utilizzare per l'espletamento della libera professione "intramuraria", situati nella struttura in cui opera abitualmente il medico, ovvero in altre strutture indicate dall'Istituto.

In caso di indisponibilità di locali idonei, i medici a rapporto esclusivo interessati saranno autorizzati a svolgere, anche eventualmente con modalità "mista", la propria attività libero professionale presso studi professionali privati in via temporanea e nell'osservanza dei vincoli individuati a livello interno nonché nel rispetto delle norme che regolano l'attività professionale intramuraria dell'Ente.


ART. 9

L'attività libero professionale "intramuraria" potrà avvenire per un monte ore complessivo settimanale non superiore a diciannove ore. Dovrà avvenire al di fuori dell'orario di lavoro, ordinario e straordinario, e nei limiti dell'orario di servizio, dopo aver garantito il pieno assolvimento dei compiti istituzionali e delle attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi programmati.




ART. 10

In regime di rapporto esclusivo sono consentite le seguenti tipologie di attività libero professionale:

1. prestazioni medico-legali rese a soggetti privati;
2. prestazioni medico-legali richieste da compagnie di assicurazione;
3. partecipazioni a commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile;
4. attività didattica remunerata;
5. attività di perito ovvero di consulente tecnico d'ufficio, su designazione dell'autorità giudiziaria;
6. attività medico-legale e peritale nell'ambito di convenzioni stipulate dall'Istituto;
7. attività di medico competente per sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell'Istituto;
8. attività di medico competente per dipendenti di strutture pubbliche convenzionate con l'INAIL;
9. attività di medico competente per datori di lavoro privati;



Roberto...



10. attività di fisiatra presso i Centri di Riabilitazione e Protesi dell'Ente;
11. altre attività di cui all'art. 7, ultimo punto.

In deroga a quanto disposto dall'art. 9, le attività di cui al punto 5 sono consentite anche quando comportano impegno ricadente nell'orario di lavoro da effettuare al di fuori della struttura, ma dovranno essere, di volta in volta, autorizzate dal responsabile dell'unità di appartenenza e dovranno avvenire con debito di orario, da attestare mediante rilevazione automatica.

Restano fermi il regime di autorizzazione e le disposizioni in materia di incompatibilità previsti dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001.

ART. 11

In deroga a quanto disposto dall'art. 9, l'attività di medico competente può essere esercitata, previa mirata programmazione dell'attività stessa, d'intesa con il responsabile della struttura interessata e con il dirigente medico preposto alla struttura complessa, anche durante l'orario ordinario di lavoro – entro un massimo di 24 ore mensili, fermo restando il vincolo delle 19 ore settimanali – con obbligo di recupero di tutte le ore non prestate. L'eventuale mancato assolvimento di tale obbligo comporterà l'inosservanza da parte del medico dei doveri contrattualmente prescritti.

ART. 12

La scelta del rapporto esclusivo comporta necessariamente, per il dirigente medico interessato, la chiusura della partita IVA.

ART. 13

La fatturazione delle prestazioni libero professionali rese dal dirigente medico con rapporto di lavoro esclusivo avverrà solo su "blocco fatture" predisposto e fornito a ciascun medico a cura e spese dell'Istituto.

Roberto M. ...

ART. 14

I pagamenti dei corrispettivi delle prestazioni sanitarie rese potranno essere riscossi direttamente dal medico, ovvero tramite il cassiere unico, che espleta il servizio di cassa per conto dell'Istituto, mediante versamento sul conto corrente bancario e/o postale di entrata dell'Unità, con rilascio della relativa fattura.

Per le prestazioni rese a soggetti privati, il rilascio della fattura avverrà a pagamento effettuato.

Entro, e non oltre, il secondo giorno lavorativo di ogni mese, il medico dovrà far pervenire copia di tutte le fatture emesse nel mese precedente, unitamente al prospetto riepilogativo mensile debitamente sottoscritto, provvedendo, altresì, entro il cinque di ogni mese, al versamento del 60% delle somme direttamente riscosse per le prestazioni rese. In prima attuazione, nelle more del necessario adeguamento e/o implementazione delle procedure contabili ed informatiche e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2005, il medico dovrà provvedere al versamento del 100% delle somme percepite nel mese precedente.

Sugli importi percepiti dal medico per l'attività libero professionale intramuraria, l'Istituto provvederà a trattenere una somma pari al 15%, che sarà ripartita per il 10% all'Istituto e per il 5% destinato al finanziamento dell'indennità di esclusività di cui al precedente art. 6.

ART. 15

Il presente accordo si rende operativo in attesa che la normativa venga compiutamente disciplinata anche in relazione agli esiti della contrattazione collettiva nazionale di comparto.

Handwritten signatures of various individuals, including one clearly legible as "Roberto...". There are approximately 10-12 distinct signatures scattered across the lower half of the page.



fialp

Sindacato autonomo inail

Segreteria Generale

www.autonominail.it

NOTA A VERBALE

Il CSA di CISAL-FIALP sottoscrive il presente accordo essendo state accettate le modifiche richieste da questo Sindacato in merito all'adeguamento delle norme sulla libera professione dei medici a quanto attualmente previsto nel SSN.

Tuttavia esprime forte contrarietà sulla limitazione della libera professione intramuraria alle branche specialistiche di medicina legale, medicina del lavoro e fisiatria (art. 7) ritenendo che il C.C.N.L. (cfr. art. 8 punto 2 del CCNL 1994-97) consenta di estendere la possibilità di esercitare la libera professione intramuraria anche a tutte le branche specialistiche nelle quali si effettuano prestazioni all'interno dell'Istituto. La suddetta limitazione danneggia ingiustamente i medici che possiedono specializzazioni diverse da quelle individuate nel regolamento.

Si ritiene inoltre che il divieto di effettuare accertamenti diagnostici strumentali costituisca una ingiusta ed arbitraria limitazione delle attività possibili in intramuraria, anche questa non prevista dal C.C.N.L.

p. il CSA di CISAL-FIALP

Roma, 25 gennaio 2005



C.S.A. di CISAL FIALP (CISAL - CISAS - USPPI - CONFILL - CONFAL)